



# COMUNE DI ORTONA

Medaglia d'Oro al Valore Civile  
PROVINCIA DI CHIETI

## Verbale di deliberazione della Giunta Comunale Seduta n. 104 del 25 luglio 2012

**OGGETTO: Ricorso a prestazioni di lavoro temporaneo. Atto di indirizzo.**

L'anno **duemiladodici** il giorno **venticinque** del mese di **luglio** alle ore **17,40** nella sede comunale in via Cavour, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale sotto la Presidenza del Sindaco, Dr. Vincenzo d'OTTAVIO.

Sono presenti gli Assessori:

1. Sig. Gianluca COLETTI
2. Sig.ra Maria D'ALESSANDRO
3. Sig. Giannicola DI CARLO
4. Sig. Valentino DI CARLO
5. Sig. Roberto SERAFINI

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4, lettera a) del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267) il Segretario Generale Dott.ssa Mariella COLAIEZZI.

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

### LA GIUNTA COMUNALE

**PREMESSO** che:

- le pubbliche amministrazioni possono avvalersi delle forme contrattuali flessibili di assunzione e di impiego del personale previste dal codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, nel rispetto delle procedure di reclutamento vigenti e ferme restando la temporaneità e la eccezionalità delle esigenze alla base del ricorso a tali tipologie contrattuali, in

virtù di quanto disposto dall'art.36 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n.165, dapprima modificato dall'art.4 del Decreto Legge n.4/2006, poi sostituito dall'art.3 comma 79 della Legge n.244/2007 e successivamente dall'art.49 del Decreto Legge n.112/2008, e da ultimo modificato dall'art.17, comma 26, del Decreto Legge 1° luglio 2009 n.78, convertito dalla Legge 3 agosto 2009 n.102;

- il medesimo art.36 - facendo salva la competenza delle Amministrazioni in ordine alla individuazione delle necessità organizzative in coerenza con quanto stabilito dalle vigenti disposizioni - rinvia ai contratti collettivi nazionali la disciplina dei contratti di lavoro a tempo determinato e della somministrazione di lavoro, in applicazione di quanto previsto dal Decreto Legislativo 6 settembre 2001 n.368 e dal Decreto Legislativo 10 settembre 2003 n.276 per quanto riguarda la somministrazione di lavoro, nonché da ogni successiva modificazione o integrazione della relativa disciplina con riferimento alla individuazione dei contingenti di personale utilizzabile;
- la disciplina della somministrazione di lavoro - ex lavoro interinale - contenuta negli artt.20 e seguenti del menzionato Decreto Legislativo n.276/2003 recante "Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro di cui alla Legge 14 febbraio 2003 n.30", Decreto da ultimo modificato dalla Legge 23 dicembre 2009 n.191 (finanziaria 2010), trova applicazione, in deroga alle prescrizioni dettate dalla "legge Biagi", nei confronti delle pubbliche amministrazioni esclusivamente per quanto attiene alla somministrazione di lavoro a tempo determinato, per espressa previsione dell'art.86, comma 9, del Decreto Legislativo medesimo, decreto che ha contemporaneamente statuito l'abrogazione - art.85 - delle disposizioni sul lavoro interinale dettate dalla c.d. "legge Treu" - Legge n.196/1997 artt. da 1 a 11;
- per quello che concerne la somministrazione a tempo determinato, il citato Decreto Legislativo n.276/2003 ha previsto, all'art.20, comma 4, l'estensione di tale tipologia contrattuale a tutta l'ordinaria attività dell'utilizzatore - a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo - affidando alla contrattazione collettiva, l'individuazione, anche in misura non uniforme, dei limiti quantitativi di utilizzazione della somministrazione a tempo determinato, in conformità alla disciplina del lavoro a tempo determinato di cui all'art.10 del Decreto Legislativo n.368/2001;

**RICHIAMATO** l'art.9 comma 28 del D.L. 78/2010, convertito nella Legge n.122/2010, come di recente modificato dall'art.4 comma 102 della legge n.183 del 12/11/2011 (legge di stabilità per l'anno 2012), con il quale il legislatore interviene a disciplinare l'utilizzo del lavoro flessibile prevedendo la possibilità di avvalersi di personale a tempo determinato, con convenzioni, con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, contratti di formazione-lavoro, altri rapporti formativi e somministrazione lavoro nel limite del 50% della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009;

**PRESO ATTO** che la norma costituisce per gli enti locali principio generale ai fini del coordinamento della finanza pubblica al quale debbono adeguarsi, come esplicitato nel terzo periodo dell'articolo sopra richiamato;

**VISTA** la deliberazione della Corte dei Conti - Sezione Regionale di Controllo per la Lombardia - del 07/02/2012 la quale ha indicato i seguenti punti di riferimento nell'interpretazione del quadro normativo:

- la legge di stabilità pone una misura limitativa, da modulare nell'ambito dell'autonomia dell'ente locale, in modo idoneo a realizzare il raggiungimento degli obiettivi di contenimento; in altri termini, in considerazione anche di pronunce della Corte Costituzionale, "appare possibile affermare che l'art.9 comma 28 del D.L. n.78/2010 imponga un obbligo di osservanza ai soli principi di riduzione della spesa per il personale assunto a tempo determinato o con altre forme di lavoro flessibile";
- i comuni, in sede di autoregolamentazione, debbono analizzare la spesa sostenuta per assunzioni flessibili nell'anno 2009 e successivamente, ridurre nell'anno 2012 la spesa sostenuta per rapporti di lavoro a tempo determinato o con altre forme di lavoro flessibile in modo da conformarsi al principio generale posto dal legislatore;

**DATO ATTO** che il Comune di Ortona si è avvalso di forme di lavoro flessibile nell'anno 2009 (contratti a tempo determinato, di collaborazione coordinata e continuativa e lavoro interinale) e che nell'anno 2012 la spesa che l'Ente sostiene, sempre per forme di lavoro flessibile, considerata anche la presente attivazione del contratto di somministrazione lavoro, risulta inferiore al 50% della spesa 2009;

**DATO ATTO**, altresì, che:

- ai contratti di somministrazione non si applicano le disposizioni del Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n.163 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE", poiché l'art.19, comma 1, lett. e) esclude espressamente dal suo ambito di applicazione i contratti pubblici concernenti i contratti di lavoro;
- l'art.27 del citato Codice stabilisce, in particolare, che l'affidamento dei contratti pubblici esclusi dall'applicazione del Codice deve avvenire nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità. Il medesimo articolo rinvia, inoltre, ai principi generali contenuti nell'articolo 2, commi 2, 3 e 4 del Codice, tra i quali si richiamano il rispetto delle disposizioni in tema di procedimento amministrativo di cui alla Legge 7 agosto 1990 n.241 e successive modifiche ed integrazioni nonché di quelle contenute nel codice civile;

**VISTO** l'art. 6, comma 2 del vigente *Regolamento per l'acquisizione di forniture e servizi in economia* che stabilisce che in caso di specialità dell'intervento è consentito derogare al criterio di cui al comma 1 del citato Regolamento ed effettuare una trattativa diretta con un'unica ditta;

**CONSIDERATO** che l'art.125 comma 11 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n.163 - così come modificato dalla legge di conversione (Legge 12 luglio 2011 n.106) del Decreto Legge 13 maggio 2011 n.7 - ha innalzato ad € 40.000,00 la soglia per l'affidamento diretto in relazione all'acquisizione di beni e servizi;

**CONSIDERATO** che:

- il trattamento economico mensile spettante per il profilo professionale è calcolato in base alle disposizioni del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro;
- il somministratore è tenuto al pagamento diretto al lavoratore del trattamento economico ed al versamento dei contributi previdenziali e che tuttavia i relativi oneri sono a carico dell'ente utilizzatore cui provvede mediante rimborso degli stessi al somministratore in conformità a quanto previsto dall'art.21 del Decreto Legislativo n.276/2003;
- il contratto intercorre tra l'Amministrazione utilizzatrice e l'agenzia di somministrazione, mentre la relazione contrattuale si instaura tra il lavoratore somministrato e l'agenzia;
- ai sensi dell'art.20 comma 2 del Decreto Legislativo n.276/2003 e s.m.i., per tutta la durata della somministrazione i lavoratori svolgono la propria attività nell'interesse e sotto la direzione ed il controllo dell'utilizzatore;
- ai sensi dell'art.22 comma 5 del Decreto n.276/2003, citato, i lavoratori somministrati non sono computati nell'organico dell'utilizzatore sebbene siano inseriti a livello funzionale nella struttura dell'ente;

**VALUTATA** la necessità di avvalersi di figure professionali di categoria "B" mediante contratto di somministrazione a tempo determinato, nel numero massimo previsto dalla legge in materia, per soddisfare le pubbliche esigenze collegate alle seguenti necessità non fronteggiabili con il personale dipendente e con appalto di servizi in corso:

- 1) attività necessarie per il corretto svolgimento delle manifestazioni varie organizzate dall'Ente;
- 2) attività di manutenzione del patrimonio;

**RITENUTO** altresì necessario assegnare al Dirigente del Settore "Servizi Finanziari e Risorse Umane" le risorse necessarie per l'affidamento del contratto di somministrazione di cui sopra, la cui spesa trova copertura finanziaria nel competente capitolo del corrente esercizio finanziario;

**VISTI** i pareri favorevoli, tecnico e contabile, resi dal Dirigente il Settore “Servizi Finanziari e Risorse Umane” espressi ai sensi dell’art.49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267, come risulta dall’allegata scheda che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

A voti unanimi,

**DELIBERA**

- 1) di richiamare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) di avvalersi della somministrazione di lavoro temporaneo determinato per il reperimento delle figure professionali sopra indicate di categoria “B” da impegnare per le ore settimanali che saranno ritenute necessarie per lo svolgimento delle assegnande attività, nel numero massimo previsto dalla legge in materia, da utilizzare per soddisfare le pubbliche esigenze collegate alle seguenti necessità non fronteggiabili con il personale dipendente e con appalti di servizi in corso:
  - attività necessarie per il corretto svolgimento delle manifestazioni varie organizzate dall’Ente;
  - attività di manutenzione del patrimonio;
- 3) di demandare al Dirigente del Settore “Servizi Finanziari e Risorse Umane” l’adozione di tutti gli atti necessari per l’attuazione della presente deliberazione, nei limiti delle risorse disponibili a tal uopo stanziato sul competente capitolo di bilancio del corrente esercizio finanziario, salvo incrementi futuri.

La Giunta comunale, con separata votazione unanime espressa per alzata di mano, dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n° 267.

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
F.to **M. COLAIEZZI**

**IL PRESIDENTE**  
F.to **V. d’OTTAVIO**

**L’ASSESSORE ANZIANO**  
F.to **R. SERAFINI**

---

La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio on line del Comune di Ortona – [www.comune.ortona.chieti.it](http://www.comune.ortona.chieti.it) – e vi rimarrà per 15 giorni interi e consecutivi.

Ortona, 22 agosto 2012

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
F.to **M. COLAIEZZI**

---

La suesposta deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile.

Ortona, 22 agosto 2012

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
F.to **M. COLAIEZZI**